

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5390 del 03/10/2024
Oggetto	LR 7/2004. RINNOVO E CONTESTUALE CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME MARECCHIA IN LOCALITA' SANTO MARINO DEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA (RN) AD USO AGRICOLO (SEMINATIVO). RICHIEDENTE: AZ. AGR. VENTURI GIOVANNA - PROCEDIMENTO RN02T0010
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5608 del 02/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO E CONTESTUALE CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME MARECCHIA IN LOCALITA' SANTO MARINO DEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA (RN) AD USO AGRICOLO (SEMINATIVO). RICHIEDENTE: AZ. AGR. VENTURI GIOVANNA - PROCEDIMENTO RN02T0010

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell’organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva

Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della regione Emilia-Romagna n. 4970 del 01/10/2018, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2023 al Sig. Seripa Maurizio (C.F.: SRP MRZ 55R19H949W), la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Santo Marino del Comune di Poggio Torriana (RN), ad uso ad uso agricolo (seminativo), individuata al foglio 10 part. 91/p e antistante per una superficie complessiva 3.697,21 m². Tale area nell'elaborato grafico parte integrante dell'originaria concessione n. 12013 del 06/09/2004 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

VISTE:

- l'istanza di rinnovo senza modifiche pervenuta il 22/03/2024 e registrata in pari data al protocollo n. PG/2024/55311 con cui il Sig. Seripa Maurizio (C.F.: SRP MRZ 55R19 H949W) ha richiesto il rinnovo senza modifiche della suddetta concessione;
- l'integrazione in data 03/06/2024, registrata con protocollo n. PG/2024/100990, con cui la Sig.ra Venturi Giovanna, titolare firmataria dell'Az. Agr. Venturi Giovanna (C.F.: VNTGNN69H58I472O - P.IVA: 02354030419) con sede legale nel Comune di San Leo (RN) ha richiesto il subentro nella concessione, in qualità di affittuaria del terreno adiacente di proprietà del Sig. Seripa Maurizio (C.F.: SRP MRZ 55R19H949W), per l'occupazione di area demaniale in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Santo Marino del Comune di Poggio Torriana (RN), ad uso ad uso agricolo (seminativo), individuata al foglio 10 part. 91/p e antistante per una superficie complessiva 3.697,21 m²;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà registrata in data 03/06/2024, registrata con protocollo n. PG/2024/100990 nella quale il Sig. Seripa Maurizio (C.F.: SRP MRZ 55R19 H949W) dichiara di rinunciare alla concessione a favore della Sig.ra Venturi Giovanna, titolare

firmataria dell'Az. Agr. Venturi Giovanna (C.F.: VNTGNN69H58I472O - P.IVA: 02354030419)

con sede legale nel Comune di San Leo (RN);

VERIFICATO: che sono stati versati i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 4970 del 01/10/2018, ed altresì per l'annualità 2024, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 125 del 24/04/2024 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 06/06/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/104348 ha rilasciato il nulla osta idraulico n. 06/06/2024.0036189.U del 06/06/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 04/06/2024 PG/102110;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il deposito cauzionale pari ad € 250,00 costituito con versamento di € 109,97 in data 07/09/2004, successivamente integrato per € 15,03 in data 07/05/2012 ed infine perfezionato con un versamento di €. 125,00 in data 25/09/2018 ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015 verrà restituito al concessionario uscente Sig. Seripa Maurizio;

PRECISATO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di informazione ai sensi dell'art. 92, comma 1 del medesimo Decreto, per la Ditta Individuale Venturi Giovanna (C.F.: VNT GNN 69H58 I472O - P.IVA: 02354030419), inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 01/07/2024, da questi acquisita al prot. nr PRFCUTG_Ingresso_0039565_20240701;

- che successivamente è stata acquisita da questi uffici con prot. PG/2024/149086 del 13/08/2024, la comunicazione da cui risulta che alla data del 26/07/2024 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a carico della Ditta Individuale Venturi Giovanna (C.F.: VNT GNN 69H58 I472O - P.IVA: 02354030419) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 15/01/2024, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale pari ad € 250,00 in data 01/10/2024 ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015;
3. ha versato il canone annuale fino all'annualità 2024;
4. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/176467 del 01/10/2024;

CONSIDERATO che il **canone annuale** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato per l'annualità 2024 in **€. 148,47** (euro centoquarantotto/47) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo, ed il contestuale cambio di titolarità, della concessione per una durata non superiore ad anni 6 a decorrere dalla data di scadenza della determina n. 4970 del 01/10/2018, ovvero fino al 31/12/2029;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a favore dell'Az. Agr. Venturi Giovanna (C.F.: VNTGNN69H58I472O - P.IVA: 02354030419), con sede legale nel Comune di San Leo (RN), il rinnovo della concessione senza modifiche, per l'occupazione di area demaniale in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Santo Marino del Comune di Poggio Torriana (RN), ad uso agricolo (seminativo), individuata al foglio 10 part. 91/p e antistante per una superficie complessiva 3.697,21 m². Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato alla determina n. 12013 del 06/09/2004 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
2. di rilasciare il rinnovo della concessione richiesta dalla data di scadenza della concessione determina n.4970 del 01/10/2018 fino al **31/12/2029**;
3. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 250,00 versato dal concessionario in data 01/10/2024;
4. di dare atto che può essere svincolato il deposito cauzionale di €. 250,00 costituito dal concessionario uscente, Sig. Seripa Maurizio, con versamento di € 109,97 in data 07/09/2004, successivamente integrato per € 15,03 in data 07/05/2012 ed infine perfezionato con un versamento di €. 125,00 in data 25/09/201, ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015 - in quanto le obbligazioni discendenti sono tutte adempiute dal concessionario ed è possibile provvedere alla restituzione di detto deposito;

5. di trasmettere, ai sensi della D.G.R. n. 1602/2016, copia del presente atto e della documentazione relativa presente nel fascicolo al Servizio Affari Generali e Funzioni Trasversali della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo PEC: ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it, per competenza sulla restituzione del deposito cauzionale suddetto;
6. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € **148,47** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
9. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
11. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 06/06/2024.0036189.U del 06/06/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 06/06/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/104348;
12. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
13. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;

14. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
15. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
16. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
17. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpa;e alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
18. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato De Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata all'Az. Agr. Venturi Giovanna (C.F.: VNTGNN69H58I472O - P.IVA: 02354030419), con sede legale nel Comune di San Leo (RN) - codice pratica **RN02T0010**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Santo Marino del Comune di Poggio Torriana (RN), ad uso agricolo (seminativo), individuata al foglio 10 part. 91/p e antistante per una superficie complessiva 3.697,21 m². Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato alla determina n. 12013 del 06/09/2004 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza della concessione atto n. 4970 del 01/10/2018 sino al **31/12/2029**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 148,47** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20

comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € **250,00**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da

responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 06/06/2024.0036189.U del 06/06/2024 di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

Il presente provvedimento viene rilasciato ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, e fatti salvi i diritti di terzi, quale atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo concessorio; pertanto, non esime il soggetto richiedente dall'acquisizione di altri permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta previsti da leggi e regolamenti vigenti in relazione all'opera da eseguire e/o agli usi richiesti, nonchè dagli adempimenti previsti per l'edificazione in zona sismica. L'efficacia del provvedimento de qua è, pertanto, espressamente e risolutivamente condizionata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso, ecc. previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere e/o per l'attuazione degli usi di che trattasi.

Sono a carico del richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone e a cose in dipendenza dei lavori da effettuare e agli usi richiesti. Ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni causati a terzi in esercizio del presente

provvedimento, cede a totale carico del richiedente, sollevando fin d'ora l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Rimini e il suo personale dipendente da ogni e qualsiasi implicazione al riguardo.

La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme sopra richiamate.

Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni e condizioni di seguito riportate.

CONDIZIONI GENERALI

1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

2. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;

3. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;

4. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi

strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

DURATA

5. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

6. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;

7. al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;

8. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;

9. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

10. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;

11. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;

12. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;

13. nella fascia di metri 10 dall'alveo/ciglio di sponda è vietata l'utilizzazione agricola a norma di PTCP (art.2.3,2.4) e come prescritto da Cap.5 della "Direttiva per gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei, delle aree di naturale espansione delle acque, delle fasce ripariali e del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche d'ingegneria naturalistica" del PAI; l'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato;

14. dovrà essere salvaguardata l'area "boscata" che è presente lungo il corso d'acqua e pertanto l'area che viene richiesta in concessione deve essere delimitata tramite fossi di scolo di adeguate dimensioni;

SICUREZZA

15. l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.

USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

16. USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

17. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee

alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/ l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.

...omissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.